



Comune di Samarate
Assessorato alle politiche Ambientali

Il ruolo dell'Amministrazione Comunale

Pierangelo Trognacara
Responsabile settore Ambiente

La presenza di amianto

L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa. L'amianto, nel settore delle costruzioni civili, è stato impiegato per lungo tempo in modo molto diffuso, soprattutto a causa del basso costo industriale e della praticità di utilizzo.

Questo materiale è presente in componenti edili quali:

- lastre in cemento amianto per coperture ("eternit")
- tubazioni e canne fumarie (fibrocemento)
- intonaci
- coibentazioni di tubi per riscaldamento e centrali termiche
- isolante termico/acustico
- pavimenti in linoleum (vinilamianto)

L'esposizione, specie se prolungata, a polveri contenenti fibre di amianto è pericolosa per la salute umana e può determinare la comparsa di diverse patologie, quali mesoteliomi pleurici e carcinomi polmonari.

In Italia l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la produzione di amianto, prodotti di amianto o contenenti amianto è vietata dalla Legge n.257 del 1992.

Legge Regionale 17/2003

In Lombardia la Legge Regionale n. 17 del 29 settembre 2003, in attuazione della legge n. 257/92 e in osservanza del DPR 8/8/94 si pone come obiettivi fondamentali:

- la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
- la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto;
- la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.

Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL)

D.G.R. VIII/1526 del 22.12.05

Contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari realizzare gli obiettivi fissati dalla legge

Prevede una serie di interventi che vanno dal **censimento e la mappatura della presenza di amianto sul territorio**, all'individuazione dei siti prioritari da bonificare, alle azioni vere proprie di bonifica e smaltimento.

Obiettivo finale è la rimozione completa da tutto il territorio di questo materiale entro il 2016

Il censimento dell'amianto in Regione Lombardia

Da tempo la Regione Lombardia, attraverso la L.R. 17/2003 e il successivo Piano Regionale Amianto (PRAL 2006), ha avviato il censimento di tutte le possibili sorgenti di amianto presenti sul territorio regionale. Il censimento, in carico ai detentori e affidato operativamente alla ASL, riguarda tutti gli edifici pubblici, produttivi, commerciali e le strutture private, con obbligo per i proprietari di comunicare la presenza di amianto.

Modalità di censimento

L'adesione al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili, i gestori dell'attività, gli amministratori di condominio o gli aventi titolo, i quali devono notificare alla ASL la presenza di amianto in strutture o siti, indicando se nel proprio edificio/abitazione siano presenti strutture o manufatti in amianto o che contengano amianto.

Per tali dichiarazioni deve essere utilizzata una "scheda" rappresentata dal **Modello di notifica Regionale NA/1**, che il proprietario, il gestore dell'attività, l'amministratore di condominio o l'avente titolo del fabbricato ha l'obbligo di compilare ed inviare all'ASL. La compilazione della scheda di notifica è semplice e la stessa deve essere redatta sulla base delle conoscenze in possesso, senza necessità di indagini specifiche.

Anche i privati devono adempiere a questo semplice obbligo

Si sottolinea che il censimento riguarda tutte le strutture industriali e pubbliche, come scuole, ospedali, ecc., e tutti gli edifici privati in cui è presente l'amianto, dalla semplice villetta unifamiliare ai grandi condomini. Lo scopo primario del censimento è di sapere dove e quanto amianto sia presente in queste costruzioni.

Da dove partire

Prima di tutto, è necessario stabilire se nella propria abitazione siano presenti manufatti di amianto o contenenti amianto. In ogni caso, se l'edificio è stato costruito dopo il 1994, si può essere sufficientemente sicuri che non vi sia la presenza di amianto, poiché il suo utilizzo è stato vietato per legge da tale anno. In questi casi è comunque sufficiente una rapida verifica per maggiore sicurezza.

Coperture in cemento amianto

Per le sole coperture in cemento amianto ("eternit"), la Regione Lombardia ha predisposto un "documento tecnico" (Indice di Degrado – d.d.g. 18 novembre 2008 n. 13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n. 50 del 9/12/2008) che consente la valutazione dello stato di conservazione del materiale. La valutazione ha un significato operativo ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività.

Tale documento, che non deve implicare alcun onere economico aggiuntivo per il soggetto:

deve essere conservato presso la sede dell'interessato


non deve essere controfirmato da professionista (salvo situazioni particolari; es. esposti).

Regime sanzionatorio

La L.R. 14 del 31.07.2012 ha introdotto la sanzione amministrativa da € 100 a € 1.500 euro per i soggetti proprietari pubblici e privati che non effettuano il censimento. I criteri di determinazione delle suddette sanzioni sono stati definiti da apposita Deliberazione della Giunta regionale (DGR 4777/2013) e si basano sui quantitativi di amianto presenti e sulla loro pericolosità.

La situazione nel nostro comune

Numero notifiche (Novembre 2013)




ABITAZIONE	198
ABITAZIONE E PERTINENZE	11
BOX	87
RIPOSTIGLIO	77
PORTICO -TETTOIA	65
DEPOSITO - MAGAZZINO	21
FABBRICA/AZIENDA	70

LASTRE A TERRA	5
NEGOZIO	3
NON SPECIFICATO	5
STALLE	2
CENTRALE TELEFONICA	2
ALTRO	15
UFFICI	3

La situazione nel nostro comune

Notifiche anno 2013



La situazione nel nostro comune

Interventi di rimozione


piani di lavoro presentati



La situazione nel nostro comune

Interventi di rimozione

mq interessati



La situazione nel nostro comune

Esposti presentati



La situazione nel nostro comune

Abbandono di rifiuti. D.lgs 152/06

192. Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il

188. Responsabilità della gestione dei rifiuti

(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, **il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento**, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.